

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2025-2026

di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca per il triennio CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024,
entrato in vigore il 23/12/2025

Il giorno 09 del mese di aprile dell'anno duemilaventisei, alle ore 14.10 presso la presidenza dell'I.C. "Vivona", si riuniscono, giusta convocazione del Dirigente Scolastico – prot. n. 2959 del 01/04/2026 e n° 3067 del 08/04/2026, la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Agueci, e la RSU dell'Istituto: Prof. Verghetti Paolo, Prof. D'Amico Ludovico e Ins.Tantaro Bice, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2025/26.

Visto il D.Lvo 165/2001 come integrato dal DLvo n. 150/2009 e dal Dlgs n. 75/2017;

Verificato che l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritta in data 09/02/2026, è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ai Revisori dei Conti in data 16 marzo 2026 prot. 2336 subito dopo il loro insediamento avvenuto nel mese di marzo (nomina Decreto Assessoriale del 09/03/26 n° 1019 e del 04/03/2026 n° 0924);

Considerato che, in base all'art. 8 comma 8 del CCNL22/24, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte dei Revisori, il Contratto Collettivo Integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti;

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene sottoscritto in giornata odierna **TRA** la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore e la RSU dell'Istituto; assenti le OO.SS. provinciali, ufficialmente invitate, rappresentative nel comparto e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale,

Il presente Contratto, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastica Prof.ssa Agueci Caterina	Firma digitale in calce
---	-------------------------

PARTE SINDACALE

Prof. Verghetti Paolo	Firma digitale in calce
Prof. D'Amico Ludovico	Firma digitale in calce
Ins. Tantaro Bice	Firma digitale in calce

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

FED. GILDA UNAMS	ASSENTE	
ANIEF	ASSENTE	
SNALS/CONFSAL	ASSENTE	
UIL/SCUOLA RUA	ASSENTE	
CISL/SCUOLA	ASSENTE	

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

(Artt. 1–3)

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo “Francesco Vivona” di Calatafimi Segesta e, in conformità alla disciplina della contrattazione integrativa di istituto prevista dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 per la parte normativa, ad esclusione delle norme di cui al Titolo V (trattamento economico accessorio), che sono negoziate con cadenza annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute innovazioni legislative e/o contrattuali.
2. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si applicano il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024, il d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, i CCNI e i CCIR vigenti, nonché la legislazione scolastica vigente.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, ciascuna delle parti può inoltrare richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione puntuale delle clausole per le quali si richiede l'interpretazione.
2. Le parti si incontrano entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, al fine di definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura di interpretazione si conclude, di norma, entro quindici giorni dall'avvio.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo interpretativo, questo ha efficacia retroattiva a decorrere dall'inizio della vigenza del presente contratto.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto ha luogo in occasione di una seduta appositamente dedicata, da tenersi, di norma, entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento, al fine di valutare lo stato di applicazione delle disposizioni contrattuali e l'eventuale necessità di interventi correttivi.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

(Artt. 4–8)

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza attraverso le seguenti modalità:
 - a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto
 - b) contrattazione integrativa, ivi compresa l'interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente scolastico. Qualora necessario, il rappresentante può essere designato anche tra il restante personale in servizio. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione integrativa, invitando i

componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.

3. Il confronto si svolge su richiesta delle parti e secondo modalità e tempi concordati.

4. L'informazione è resa in forma scritta, anche mediante posta elettronica certificata.

5. L'indizione di ogni riunione è effettuata in forma scritta e indica le materie oggetto dell'incontro, nonché il luogo, la data e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024, al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione, in accordo con le previsioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024:

- tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa (art.5, comma 4);
- tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, comma 4);
- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 11, comma 10, lett. b1);
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 11, comma 10, lett. b2);
- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con l'indicazione, per ciascuna delle attività retribuite, dell'importo erogato e del numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del singolo lavoratore (art. 11, comma 10, lett. b3).

3. Il Dirigente scolastico fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024, al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono materie di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024, le seguenti materie:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art.11,c.9,lett.b1)
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; (art.11,c.9,lett.b2)
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento(art.11,c.9,lett.b3);
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out; (art.11,c.9,lett.b4)
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto; (art.11,c.9,lett.b5)
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA. (art.11,c.9,lett.b6)

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, nel rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori alle risorse finanziarie a disposizione dell'istituzione scolastica. Le eventuali previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia e, più in generale, dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni dell'art. 11, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024:

- c1) criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
- c3) criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del

d.lgs. n. 165 del 2001, al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249, della legge n. 160 del 2019;

c5) criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i.;

c6) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

c11) criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI (Artt. 9–14)

Art. 9 – Attività sindacale

1. I componenti la RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori di questa istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono:
 1. di una bacheca sindacale nella sede centrale;
 2. di una bacheca sindacale virtuale sul sito istituzionale della scuola.
3. Le bacheche sindacali sono gestite dalla RSU. Ogni documento affisso alle bacheche di cui al comma 2 deve essere firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Nelle bacheche di cui sopra possono essere pubblicati documenti di interesse sindacale e di lavoro. La RSU sarà responsabile di eventuali violazioni della privacy o di altre lesioni di diritti altrui che dovessero discendere dalla pubblicazione di determinati atti o comunicazioni. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
5. Le Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale possono inviare documenti direttamente alla scuola, ai fini della loro pubblicazione on line.
6. Il dirigente trasmette via e-mail alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
7. Su richiesta della RSU verrà di volta in volta individuato, nella sede centrale, un locale da utilizzare per le attività di competenza della RSU medesima, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca CCNL 2022–2024 cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a

- loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso di tutti i plessi e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli uffici di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
 7. Tutto il personale ha diritto a prendere parte, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore pro-capite per anno scolastico senza decurtazione alcuna della retribuzione e per un massimo di 2 assemblee al mese indipendentemente dal luogo ove l'assemblea si svolge, istituzione scolastica o ambito territoriale (vedi chiarimento ARAN prot. 4152 del 16.05.2024)
 8. All'uopo i tempi di percorrenza in ambito comunale sono calcolati in 30 minuti mentre in ambito intercomunale fino ad un massimo di 60 minuti e rientrano nel monte ore annuo previsto.
 9. Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. aventi diritto.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art.12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il personale che intende aderire allo sciopero, può dare volontariamente preavviso digitalmente attraverso apposito Google Form dove indicherà se aderisce, non aderisce o non ha ancora maturato una decisione .

2. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni, si intendono in servizio dall'orario d'inizio delle lezioni della giornata in cui è stato proclamato lo sciopero, per un monte ore totale pari alle proprie ore di servizio in quel giorno. Per chi matura la decisione il giorno dello sciopero e non è in servizio alla prima ora, dovrà comunicare l'eventuale adesione entro le ore otto. I docenti che non scioperano, nel caso in cui il Dirigente Scolastico valuta che non possono essere garantite le normali attività didattiche, si intendono in servizio dall'orario d'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.

3. L'assenza dal servizio nel giorno dello sciopero, non giustificata da altro titolo, è trattata come adesione allo sciopero ai fini degli adempimenti di competenza, fatta eccezione per le assenze ad altro titolo regolarmente autorizzate o accertate (malattia, ferie, permessi, ecc.).

4. L'esercizio del diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le prestazioni indispensabili all'uso previsti e regolati dalla legge 146/90 e dalla legge 83/2000.

5. In caso di sciopero o di interruzione delle lezioni, per il personale docente non sono previsti dalla vigente normativa contingenti minimi di unità che debbano essere comunque in servizio. Sulla base dei dati conoscitivi, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

6. In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno obbligatoriamente svolte, nell'ordine dal primo collaboratore, dal secondo collaboratore collaboratori, dal docente più anziano d'età in servizio.

Art. 14 – Contingenti di personale

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. Si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sottoelencate:

a) Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali e operazioni che ne costituiscono il prerequisito: n° 1 Assistente Amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame e di scrutinio) e n° 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il centralino).

b) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

c) Prestazioni di vigilanza durante il servizio mensa, solo se per motivi eccezionali il servizio venga mantenuto, si garantisce la presenza di un ulteriore collaboratore scolastico.

2. Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero, individua preventivamente, anche sulla base di eventuali disponibilità personali, il contingente di cui sopra

3. Tutti i dipendenti ATA così individuati hanno diritto di esprimere - entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione del Dirigente scolastico - la volontà di aderire allo sciopero e la richiesta di conseguente sostituzione, ove possibile.

4. In caso di adesione parziale del personale docente e A.T.A. e conseguente riduzione delle normali attività didattiche il servizio minimo del personale A.T.A. sarà garantito nel seguente modo:

a. n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza dell'ingresso della sede e n. 1 assistente amministrativo;

b. n.1 collaboratore scolastico per ciascun plesso.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

1. I criteri per l’attribuzione e la determinazione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinata alla remunerazione del personale, sono i seguenti:
 - a) **per l’attribuzione:**
 - i. possesso di titoli culturali specifici afferenti alla tipologia di intervento;
 - ii. possesso di competenze ed esperienze di docenza e/o professionali pregresse, documentate e coerenti con il settore di pertinenza;
 - iii. possesso di certificazioni informatiche;
 - iv. disponibilità.
 - b) **per la determinazione:**
 - i. caratteristiche dell’incarico in termini di complessità;
 - ii. impegno orario richiesto.
2. Le attività sono retribuite con compenso forfettario o orario, secondo quanto previsto dal CCNL o dalle disposizioni emanate dal Ministero competente o dall’Autorità di gestione dei progetti nazionali o finanziati dall’Unione europea (FSE, FESR, PNRR, PN2127 ecc.). I compensi sono corrisposti esclusivamente per prestazioni effettivamente svolte, documentate e verificate dall’Amministrazione.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;

b) la richiesta sia compatibile con le esigenze di funzionamento e con la garanzia della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:

- a) l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- b) l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine il fondo assegnato alla scuola per le attività del personale docente verrà utilizzato esclusivamente al superamento delle n. 80 ore funzionali; mentre le attività formative del personale ATA, purché effettuate fuori dell'orario di servizio e ricomprese nel PTOF, sono oggetto di recupero compensativo.
3. Le attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti nell'ambito del PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali verranno retribuite secondo le seguenti modalità:
 - a) entro il 30 giugno 2026 il personale docente verrà invitato a presentare domanda di retribuzione da cui dovranno risultare in modo analitico sia la quantificazione delle ore funzionali effettuate nell'arco dell'anno, sia la documentazione delle ore di formazione;
 - b) una volta determinate le quote individuali di ore di formazione eccedenti le 80 ore funzionali, il budget accantonato sarà ripartito in modo proporzionale ai richiedenti;
 - c) in caso di superamento del budget, le quote verranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, comunicazioni varie riguardanti le attività della scuola di interesse professionale del personale ecc.) vengono pubblicate sul registro elettronico entro le ore 19.00. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata dal personale stesso o altre piattaforme (AXIOS). Le stesse devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA in modo costante e frequente.
2. In caso di urgenza indifferibile è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati al comma 1, tramite qualunque supporto.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 – Personale tenuto ad assicurare i servizi in caso di chiusura sede centrale

1. In caso di chiusura esclusiva della sede centrale, , il DSGA e gli AA.MM. effettueranno il servizio in modalità a distanza ed i CC.SS. in presenza negli altri plessi. Se ritenuto necessario, il Dirigente Scolastico potrà svolgere il proprio servizio in un plesso dove esistono spazi e strumentazione idonea.

Art. 21 – Chiusura prefestiva

1. Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio, previa deliberazione del Consiglio di Istituto.
2. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
 - a. giornate di ferie o festività sopresse;
 - b. ore di lavoro straordinario non retribuite;
 - c. ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
3. Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art. 22 – criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

1. Presupposti generali

Nella presente istituzione scolastica non si ravvisano le condizioni di carattere organizzativo per l'attivazione di postazioni di lavoro a distanza in **via ordinaria**. In presenza di situazioni straordinarie, su richiesta motivata del dipendente e previa verifica della compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali del servizio, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fattibilità, il Dirigente scolastico può autorizzare il lavoro a distanza esclusivamente in via eccezionale e temporanea. L'accesso al lavoro agile e/o al lavoro da remoto è subordinato:

- alla compatibilità delle attività con lo svolgimento a distanza;

- alla garanzia della continuità, efficacia ed efficienza dei servizi;
- alla stipula di accordo individuale.

2. l'istanza può essere accolta là dove ricorrano i seguenti requisiti:

- esperienza consolidata nell'esecuzione di compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure e autonomia operativa
- capacità di utilizzo autonomo in sicurezza dei software e delle piattaforme digitali ministeriali e gestionali utilizzati dall'istituzione scolastica
- avere assolto agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Criteri di priorità

A parità di condizioni organizzative e di compatibilità delle attività, costituiscono criteri di priorità:

- la presenza di disabilità personale riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
- la condizione di lavoratore fragile, debitamente certificata da idonea documentazione medico-legale.

4. Estensione del numero delle giornate

In via eccezionale e temporanea, il numero delle giornate di prestazione rese in modalità di lavoro agile o da remoto può essere esteso rispetto a quanto ordinariamente previsto, nei seguenti casi:

- comprovate esigenze di tutela della salute del dipendente, anche in relazione a controlli sanitari programmati;
- situazioni documentate che rendano necessario evitare il ricorso ad assenze prolungate dal servizio, garantendo al contempo la continuità delle attività;
- specifiche esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, valutate dal Dirigente scolastico.

L'estensione è subordinata alla verifica periodica della compatibilità organizzativa e non determina automatismi né precedenti generalizzabili.

5. Clausola di salvaguardia

L'individuazione dei criteri di priorità e dei casi di estensione di cui al presente articolo non comporta l'attivazione generalizzata del lavoro agile o del lavoro da remoto e non incide sulle prerogative del Dirigente scolastico in materia di organizzazione del servizio.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO

ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Per il presente anno scolastico tali fondi, si riporta nella tabella sottostante la consistenza del MOF costituita dalle economie dell'a.s. 2024-2025 rilevate sul POS della Scuola n. 422 e dagli importi comunicati con Nota del MIM prot. n. 14801 del 01/10/2025 e l'Integrazione Fondi per Incarichi Specifici Personale Ata Nota MIM n.29195 del 18/11/2025 esse e economie anno precedente (in corsivo) sono pari a:

BUDGET MOF	RISORSE MOF Lordo Dipendente	ECONOMIE a.s. 24/25	RISORSE COMPLESSIVE
	A	B	A + B
a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi	€ 40.501,64	€ 8711,19	€ 49.212,83
b) valorizzazione del personale scolastico	€ 9.134,59		€ 9.134,59
c) Arretrati ind. Parte variabile	€ 699,22		€ 699,22
TOTALE FIS DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE			€ 59.046,64
d) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 707,50	€ 746,84	€ 1454,34
e) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formative	€ 4.107,39		€ 4.107,39
f) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2568,30	€ 0,01	€ 2568,31
g) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.883,70	€ 3281,33	€ 6.165,03
h) h) Formazione personale	€ 2454,27	€ 0,61	€ 2454,88

i) i) Piano Agenda Sud valorizzazione docenti	€ 2056,10	€ 2116,64	€ 4172,74
TOTALE MOF	€ 65.112,71	€ 14856,62	€ 79.969,33

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

(artt.24-34)

Art. 24 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. L'accesso a tali risorse è regolato dai seguenti criteri generali:
 - b. **equità**: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al Fondo per il salario accessorio, nella misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità dichiarata;
 - c. **professionalità**: l'assegnazione alle attività aggiuntive e agli incarichi è disposta prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;
 - d. **continuità**: per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di non vanificare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
 - e. **volontarietà**: libera adesione alle attività.

Art. 25 –Fondo per la Contrattazione Integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è complessivamente costituito da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIM;
 - b. fondo per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge n. 160/2019 co. 249;
 - c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - d. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa derivanti da risorse non utilizzate nell'anno scolastico precedente;
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito decreto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del CCNI siglato il giorno 26 settembre 2024, *“resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le eventuali risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse*

da quelle originarie ai sensi dell'articolo 78, comma 9, del CCNL 2019-2021". Le risorse relative al Fondo per la contrattazione integrativa eventualmente rimaste disponibili al termine dell'anno scolastico 2024/2025, andranno ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico 2025/2026, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze di questa istituzione scolastica.

Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA. A tal fine viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali:
 - a. Una quota del 70% circa per compensi da attribuire al personale Docente;
 - b. Una quota del 30% circa per compensi da attribuire al personale ATA.

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. Per la valorizzazione del personale è prevista la somma di € 9134,59. Tali risorse, ai sensi della L. n. 160 del 2019 art.1 c. 249 "...iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126 L.107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".
2. Tali importi sono utilizzati per gli impegni e le attività svolte dal personale scolastico, secondo quanto previsto dal CCNL vigente e confluiscono interamente nel FIS .

A tal fine viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali:

- a. Una quota del 70% circa per retribuire e valorizzare il personale Docente;
- b. Una quota del 30% circa per retribuire e valorizzare il personale ATA.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per Agenda Sud

1. Le risorse per la valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato sono utilizzate per retribuire i docenti che rispondano a tutti i seguenti criteri:
 - a) Permanenza nella scuola per almeno un triennio oltre l'anno in corso;
 - b) Partecipazione e realizzazione di specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa extra-curricolari nel triennio;
 - c) Formazione in servizio con conseguimento di almeno 2 attestati finali.
 - d) Non aver subito alcuna sanzione disciplinare nel triennio di riferimento.

Il fondo finalizzato sarà suddiviso a tutti gli aventi diritto e comunque non potrà superare la somma di € 500 a persona .

Art. 29 - Ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

TOTALE FIS		
VOCE	PARAMETRI	SOMME lordo dipendente
F.I.S. a.s.25/26		€ 40.501,64
Economie F.I.S. a.s. 24/25		€ 8711,19
Fondo valorizzazione del personale scolastico art.78, comma 7 lett.F		€ 9134,59
Arretrati ind. Parte variabile Ind. Dir.		€ 699,22
TOTALE F.I.S.		€ 59.046,64
Indennità di Direzione al D.S.G.A. CCNL 2019/21 Art 56	€ 34,5 X 102 (n° personale scolastico) 11/12= 3.519,00 € 825,00 (parametri aggiuntivi) Arretrati Ind. Dir.	€ 3.982,00 699,22
Compenso a sostituto DSGA	x 60gg	€ 1.009,70
FIS DA RIPARTIRE		€ 44.644,53
PERSONALE DOCENTE 70% + ECONOMIE DOCENTI 24/25 (€ 8123.61)		€ 39.374,78
PERSONALE ATA 30% + ECONOMIE ATA 24/25 (€ 587,58)		€ 13.980,94

1. In sede di informazione sull'attuazione del presente contratto verranno rese note tutte le eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.
2. Le eventuali economie derivanti da somme impegnate ma non utilizzate, confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo distinguendo economie del personale ATA e del Personale Docente

Art. 30 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

	Num. docenti	N. ore pro capite	N. ore totali	Comp. Orario	Totale Lordo Dip. €
INTEGRAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI					1142,61
SERVIZIO ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI	3		85	38,50	3.272,50
STAFF DEL DS (COLLABORATORI E RESPONSABILI DI PLESSO)	8		530	19,25	10.202,50
TEAM INNOVAZIONE METOD. E FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E DIDATTICA	3		24	19,25	462,00
CORSO FORMAZIONE I.A.	1		13	38,50	500,50
TEAM CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	2		20	19,25	385,00
ANIMATORE DIGITALE	1		50	19,25	962,50
RESPONSABILE INDIRIZZO MUSICALE	1		10	19,25	192,50
PROGETTAZIONE ERASMUS	3		40	19,25	770,00
TEAM DIGITALE	4		40	19,25	770,00
GRUPPO DI SUPPORTO INVALSI	4		16	19,25	308,00
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI	9		18	19,25	346,50
COMMISSIONE ELETTORALE	2		12	19,25	231,00
COMMISSIONE MENSA	2		10	19,25	192,50
COMMISSIONE ORARIO	3		120	19,25	2310,00
SICUREZZA ASPP	1		5	19,25	96,25
SICUREZZA FORMAZIONE	1		20	19,25	385,00
REFERENTI ORIENTEERING	2		10	19,25	192,50
REFERENTE PRIVACY	1		30	19,25	577,50
REFERENTI AMBIENTE E LEGALITA'	4		20	19,25	385,00
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO	2		24	19,25	462,00
REFERENTE GIOCHI MATEMATICI	2		30	19,25	577,50
COORDINATORE CONSIGLI DI INTERSEZIONE INFANZIA TUTTI PLESSI	1		8	19,25	154,00
COORDINATORI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA	5		40	19,25	770,00
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE I-II SECONDARIA	7		70	19,25	1347,50
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE III SECONDARIA	1		60	19,25	1155,00
TUTOR NEO IMMESSI	3		24	19,25	462,00
PRESIDENTE ESAMI DI STATO	1		10	19,25	192,50

SEGRETARIO ESAMI DI STATO	1		10	19,25	192,50
COORDINATORI DIPARTIMENTI	12		24	19,25	462,00
PROGETTO BABY SINDACO CALATAFIMI	1		15	19,25	288,75
PROGETTO CARNEVALE O ALTRO EVENTO TRADIZIONALE	60		300	19,25	5.775,00
PROGETTO DEL MERITO FINE ANNO	10		40	19,25	770,00
PROGETTO SUONIAMO INSIEME	4		80	19,25	1540,00
ALTRI PROGETTI EXTRA CURRICULARI	20		80	19,25	1540,00
TOTALE					39.373,11

Art. 31 – Funzioni Strumentali

1. Ai docenti incaricati di funzione strumentale è destinata una risorsa finalizzata pari a € 4.107,39. Tenuto conto che per ciascuna funzione strumentale sono individuati due docenti, si conviene di incrementare la risorsa di € 1.142,61 per un importo complessivo pari a € 5.250,00. (ovvero l'importo complessivo risultante dalle risorse effettivamente disponibili).
2. Le funzioni strumentali attivate sono complessivamente n. 8. La retribuzione è determinata in misura uguale per ciascun docente incaricato, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa e nei limiti delle risorse disponibili.
3. La corresponsione del compenso è subordinata allo svolgimento effettivo dell'incarico e alla verifica delle attività svolte, come documentate dal docente incaricato.
4. Ai sensi della vigente disciplina contrattuale in materia di utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi attribuiti per le funzioni strumentali non sono cumulabili con quelli previsti per incarichi di collaborazione con il Dirigente scolastico.
5. Pertanto, qualora un docente titolare di incarico di collaborazione con il Dirigente scolastico sia individuato anche quale funzione strumentale, l'incarico può essere conferito, ma non dà luogo alla corresponsione del relativo compenso, che è redistribuito tra i docenti incaricati di FFSS.

Art. 32 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 33 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuati nel piano delle attività del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e al miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della prima posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine preferenziale, e a domanda degli interessati:
 - a. Esigenze di servizio;
 - b. Titoli professionali attinenti la mansione richiesta;
2. Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e abilità. Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale ed anche la crescita professionale sarà favorita la rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile.
3. Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il compenso o il numero delle ore attribuite, specificando se il compenso è forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate.
4. Gli incarichi relativi alla prima e seconda posizione economica, ex. Art.7 CCNL 2004-2005, come confermate dalla normativa contrattuale successiva, sono anch'essi individuati nel piano ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche competenze professionali.
5. La ripartizione del Fondo di Istituto destinato al personale ATA ammonta a € 13.980,94 viene ripartita in misura proporzionale, 25% al personale amministrativo e 75% ai Collaboratori Scolastici.
6. Il budget destinato al Personale Amministrativo, pari a € 3.495,24 viene utilizzato per la retribuzione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio (attività aggiuntive intese come straordinario)
7. Il budget destinato ai Collaboratori Scolastici, pari a € 10.485,70 viene utilizzato per la retribuzione dell'intensificazione delle prestazioni (attività aggiuntive intensive) e per la retribuzione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio (attività aggiuntive estensive, intese come straordinario).

			Lordo Dip	Ammin	C.S.	
				25%	75%	
Importo da ripartire			13,980,94	3495,24	10485,70	
			ore	219,13	762,60	
Tipologia di attività		N.unità	ore complessive	importi orari	totali	
Assistente Amministrativo						
ore di straordinario		5	219	15,95	3493,05	
Totale ripartito ass. ammi.			219		3493,05	
Collaboratori scolastici		N.unità	ore pro capite	ore totali	comp. Orario	tot. Lordo dip.
MENSA DE AMICIS		2	35	70	13,75	962,50
MENSA BRUNO		3	35	105	13,75	1443,75
MENSA CAPUANA		1	20	20	13,75	275,00
MENSA VIVONA		2	35	70	13,75	962,50
SUPPORTO SEGRETERIA E PRESIDENZA		1	60	60	13,75	825,00
MANUT. ORDIN. VIVONA -SASI FINO AL 15-11		2	10	20	13,75	275,00
MANUT. ORDIN. PLESSO VIVONA/BRUNO		1	50	50	13,75	687,50
MANUT. ORDIN. PLESSO CAPUANA		1	25	25	13,75	343,75
STRAORDINARIO		14		342	13,75	4702,50
TOTALE				762		10477,50
ECONOMIE						8,20

Art. 34 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare e retribuire.
2. Le parti convengono per l'attribuzione dei seguenti incarichi specifici:
 - a) Collaboratori scolastici per assistenza alunni H :
n° 3 unità Vivona
n° 2 unità plesso Sasi
 - b) Assistenti Amministrativi:

n°1 unità per espletamento pratiche di ricostruzione carriera

			Num. AA/CS	Forfettario	Totale Lordo Dip. €
COORD AREA PERSONALE E RICOSTRUZ CARRIERA (ANGELO)			1	468,31	468,31
ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA (MARCHESE-MORSELLINO-CUSENZA-ADAMO-LEO64)			5	420	2.100,00
TOTALE					2.568,31

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 36 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. L'incarico alle figure sensibili è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS.
4. Gli incaricati devono partecipare a tutte le iniziative di formazione previste dalla norma in materia di sicurezza.
5. Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RLS (oltre che al DS e al DSGA) eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l'incolumità

degli alunni e degli operatori scolastici.

6. Durante le attività scolastiche che si svolgono in laboratorio o in palestra, il docente a cui sono affidate le attività e la classe ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto; ha pertanto il compito di vigilare, controllare, segnalare ed adottare, nelle more dell'intervento, tutte le misure preventive che riterrà opportune a garanzia della sicurezza di ciascuno.
7. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all'interno dei locali della scuola e nelle pertinenze della stessa. Il D.S. e tutto il personale dell'Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo.

Art. 37 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 305/56, dal D.L. n. 277/91, dal D.L. n. 77/92 e dallo stesso D.L. n. 626/94, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. In caso di ritardo negli accreditamenti non si procederà al pagamento e al rimborso degli interessi e/o rivalutazione monetaria.

Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 40 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL di Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le parti ancora in vigore.



Elenco firmatari

Ludovico D'Amico

Firma di Ludovico D'Amico

Firma

Caterina Agueci

Firma di Caterina Agueci

Firma

Maria Bice Tantarò

Firma di Maria Bice Tantarò

Firma

Paolo Giuseppe Verghetti

Firma di Paolo Giuseppe Verghetti

Firma